



# Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## **ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 41 del 28/04/2020**

Prot. N 9686 del 28/04/2020

**Oggetto: REVOCA ORDINANZA NR.12 AVENTE AD OGGETTO "ATTUAZIONE DEL DPCM 10 APRILE 2020 - DISCIPLINA MISURE IN AMBITO LOCALE" - DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 03 MAGGIO 2020**

### **IL SINDACO**

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Visto il recente decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, il quale stabilisce:

all'art.1 comma 1, che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;

all'art.2 comma 1 che le misure suddette sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Considerato che i sindaci possono emettere ordinanze contingibili ed urgenti purché non siano in contrasto con le misure statali, né eccedendo l'ambito delle attività di loro competenza che sono quelli legati alle esigenze di tutela dei propri territori;

Richiamata l'Ordinanza nr.12 dell'11.04.2020 che cessa la sua efficacia in quanto sono stati successivamente emanate nuove disposizioni statali e regionali, alcune già efficaci ed altre che entreranno in vigore il prossimo 04 maggio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n.108 del 27-4-2020)" che entrerà in vigore, nella quasi totalità, dal 04 maggio p.v. in sostituzione del Dpcm 10 aprile 2020 e nel quale vengono compendiate tutte le misure atte al contenimento della pandemia;

Viste le Ordinanze della Regione Calabria nr.29 del 13.04.2020, nr.32 del 17.04.2020 e nr.36 del 24.04.2020 tutt'oggi vigenti fino al prossimo 03 maggio 2020;

Letta la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr.300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020;

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

### **ORDINA**

L'Ordinanza sindacale nr.12 dell'11.04.2020 cessa la sua efficacia.

**Continuano ad applicarsi, fino al 03 maggio 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e le Ordinanze della Regione Calabria nr.29 del 13.04.2020, nr.32 del 17.04.2020 e nr.36 del 24.04.2020 e le altre tutt'oggi vigenti.**

Nelle more dell'adozione di un nuovo provvedimento attuativo in ambito locale, coordinato con le nuove disposizione statali e regionali, recependo le legittime istanze delle categorie economiche già penalizzate dalla crisi, con effetto immediato e **fino al 03 maggio p.v.:**

- *Sono consentite le attività di vendita dei soli generi alimentari nell'ambito dei mercati già autorizzati, sia su aree pubbliche che aperte al pubblico nonché al coperto, sempre nel rispetto, sotto la responsabilità degli esercenti, delle misure di sicurezza quali il distanziamento interpersonale e l'uso dei dispositivi di protezione individuale; l'esercente può chiedere l'allontanamento di chi ne sia sprovvisto;*
- *Con riferimento all'art.1 comma 1 lett.aa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, resta consentita la ristorazione (codice Ateco 56.10) con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie con le modalità di cui all'Ordinanza nr.36 del 24.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale. Ciò si intende operante anche nei giorni festivi. I prodotti di gelateria e pasticceria (anch'essi con codice Ateco 56.10) rientrano nella possibilità di consegna a domicilio. Saranno oggetto di controllo le modalità di confezionamento e trasporto degli alimenti, la documentazione fiscale, l'identità del corriere che dovrà essere il titolare o un dipendente registrato (e ciò dovrà essere autocertificato);*
- *È revocato il disposto della chiusura domenicale e nei giorni festivi, delle attività commerciali consentite, ferme restando le prescrizioni, gli indirizzi e le misure nazionali e regionali vigenti;*
- *Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al Dpcm 26 aprile 2020.*

### **EVIDENZIA ED INFORMA**

A fronte dei numerosi quesiti che vengono posti quotidianamente da taluni esercenti attività commerciali al dettaglio i quali, essendo in forte apprensione per i contraccolpi che la grave crisi economica sta causando alle loro aziende, chiedono lumi circa la possibilità, pur mantenendo la chiusura al pubblico, di operare la vendita al domicilio del consumatore, pare opportuno analizzare gli aspetti normativi e fornire informazioni adeguate in tal senso.

Il vigente decreto del Presidente del Consiglio 10 aprile 2020 prevede, all'art.1 comma 1 lett.z), che ... "sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di

generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1...". Tale previsione è stata reiterata nell'art.1 comma 1 lett.z) decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020 e, quindi, mantiene validità fino al 17 maggio 2020.

E' evidente che la *ratio* delle norme sia quella di vietare la vendita al pubblico al fine di limitare i contatti sociali e, quindi, le possibilità di contagio e non di inibire la vendita in quanto tale.

L'allegato 1 individua, tra le attività **escluse dalla chiusura**, quelle di cui alla macro categoria Ateco 47.91 "commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet" e, in particolare, le relative sottocategorie Ateco **47.91.10 "commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet"**, **47.91.20 "commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione"**, **47.91.30 "commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per corrispondenza, radio o telefono"**.

Nelle attività di vendita al dettaglio appartenenti a queste categorie, gli articoli da acquistare vengono scelti sulla base di materiale pubblicitario, cataloghi, informazioni disponibili su siti internet o altri mezzi d'informazione, le merci vengono ordinate per corrispondenza, per telefono o su internet (generalmente tramite modalità specifiche di cui è riportata indicazione sui diversi siti web) e, a seconda delle loro caratteristiche, i prodotti acquistati possono essere scaricati direttamente dalla rete internet o recapitati fisicamente al cliente presso il domicilio (dunque mediante consegna a domicilio).

In base a quanto sopra esposto si ritiene che le attività di vendita al dettaglio chiuse in forza delle misure di contenimento, pur mantenendo la chiusura al pubblico, possano proseguire la vendita mediante consegna a domicilio se in possesso dei codici Ateco 47.91.10, ovvero 47.91.20, ovvero 47.91.30 che consentono, rispettivamente, l'esercizio del commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, via televisione, per corrispondenza, radio o telefono. Tali categorie, ove già possedute dal commerciante e registrate alla Camera di Commercio, abilitano automaticamente l'attività di consegna al domicilio. Ove le suddette attività non siano già abilitate a quel tipo di commercio potranno inoltrare al SUAP comunale una specifica SCIA secondo la modulistica di cui alla conferenza unificata Stato – Autonomie Locali, che avrà efficacia immediata per l'avvio dell'attività, con successiva registrazione alla camera di Commercio.

#### **SANZIONI**

Ferme restando le eventuali responsabilità penali, in caso di violazione delle misure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 nonché delle Ordinanze della Regione Calabria nr.29 del 13.04.2020, nr.32 del 17.04.2020 e nr.36 del 24.04.2020 tutt'oggi vigenti, fino al prossimo 03 maggio 2020, si applicheranno le sanzioni di cui all'art.4 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, secondo i dettami della legge 689/1981 in combinato disposto con l'art.202 co.1, 2 e 2.1 D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e sulla scorta delle indicazioni della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr.300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020;

In caso di violazione delle misure di cui alla presente Ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa da **€ 150,00 a € 600,00** - Pagamento in misura ridotta di **€ 150,00** entro il termine di 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, ridotto del 30% cento pari a **€ 105,00** entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (elevato a trenta giorni per le violazioni accertate dal 17.03.2020 al 31.05.2020 salvo proroghe);

**AUTORITA' COMPETENTE:** Ai sensi dell'art.18 legge 689/1981 che disciplina l'applicazione della sanzioni amministrative in combinato disposto con l'art.107 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L., individua il Dr.Francesco MANAGO', Comandante della Polizia Locale e Referente Operativo della Protezione Civile quale "autorità competente" a ricevere il rapporto relativo alle violazioni amministrative di cui alla presente Ordinanza.

La Polizia Locale, le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza; A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

**Il Sindaco**  
*f.to* **Avv. GIUSEPPE RANUCCIO**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.